

Cassazione Civile - (la mancanza del consenso informato non rende nullo il contratto tra il medico e il paziente)

il fatto

Il consenso informato non attiene alla validità del contratto d'opera professionale e, in particolare, alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della stessa. L'inosservanza dell'obbligo di ottenere il consenso, trova la sua sola sanzione in una responsabilità contrattuale del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stato messo in condizione di valutare.

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio a seguito di una azione giudiziaria intrapresa da un odontoiatra per ottenere il pagamento delle proprie competenze.

La paziente ingiunta a sua difesa aveva opposto che la mancanza del consenso informato determinava in ogni caso la nullità del contratto con conseguente infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti.

Esito del giudizio

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla paziente.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

Cassazione Civile – Sez. II; Sent. n. 8527 del 08.04.2013